

AL GIUDICE TUTELARE DI ROMA

Richiesta di autorizzazione al rilascio di passaporto

per: il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_  
Roma alla \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_  
elettivamente domiciliato in Roma alla Via Cipro n. 77, presso lo studio  
dell'avv. Gerardo Russillo che lo rappresenta e difende in virtù di mandato  
a margine del presente atto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.P.R. 13/02/2001 n. 123, l'avv.

Gerardo Russillo, dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti

indirizzi elettronici: \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ 06/39754667; mail \_\_\_\_\_

studiolegale@avvocatorussillo.it, che

PREMETTE

1) L'istante e la sig.ra \_\_\_\_\_ vivono in regime di separazione

consensuale, conformemente all'autorizzazione ottenuta dal  
tribunale Ordinario di Roma durante l'udienza tenutasi il 6  
Febbraio 2008.

2) Dal matrimonio del sig. \_\_\_\_\_ con la sig.ra \_\_\_\_\_ sono nate tre figlie,

tutte e tre al momento

minori di anni diciotto.

3) Le figlie sono state affidate alla madre, residente in Roma,

con esercizio congiunto della potestà ;

4) Nel Processo Verbale d'udienza del 6 Febbraio 2008 il sig. \_\_\_\_\_ e

la sig.ra \_\_\_\_\_ hanno prestato reciproco consenso per il rilascio e/o il

rinnovo del passaporto.

5) La lettera b) dell'art. 3 della legge n. 1185/1967, così come

Avv. Gerardo Russillo  
Le conferisco il più ampio  
mandato per  
rappresentarmi e  
difendermi nel presente  
giudizio o procedura, come  
in ogni sua fase e grado e  
atti consequenziali quali :  
precettazioni, esecuzioni,  
opposizioni, con ogni  
facoltà di legge, comprese  
quelle di: farsi sostituire,  
transigere, sottoscrivere  
ricorsi e memorie  
integrative e partecipare  
alla discussione orale.  
Ritengo il Suo operato per  
rato e fermo senza bisogno  
di ulteriore ratifica.  
Dichiaro di avere ricevuto  
l'informativa ai sensi  
dell'art. 13 del DLgs.  
196/2003 e presto il mio  
consenso al trattamento dei  
dati. Eleggo domicilio,  
presso il suo studio in  
Roma alla via Cipro n. 77

U. per autentica  
Gerardo Russillo



11/02/2008

modificato dall'art. 24 della Legge n. 3/2003 afferma che l'autorizzazione del Giudice tutelare "...non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore...".

- 6) Nonostante quanto appena affermato in premessa, il sig. Verni, recatosi presso la Questura di Roma e presentata richiesta per il rilascio di un nuovo passaporto elettronico, non riusciva ad ottenerlo.
- 7) Le motivazioni addotte dall'ufficio competente, si fondano sul fatto che, nonostante sia già stato prestato da entrambi i coniugi il consenso al rilascio del passaporto in sede di separazione, tale consenso deve essere atualizzato personalmente dal coniuge, come da comunicazione della Questura di Roma che si allega.
- 8) In ossequio alle richieste avanzate dal competente ufficio, l'odierno istante ha inviato tramite questo studio legale una missiva alla sig.ra                    pregandola di voler rinnovare di persona il consenso già prestato, come sopra accennato.
- 9) Nonostante abbia già ricevuto da circa una settimana la suddetta missiva, la sig.ra                    non ha dato cenno di riscontro.
- 10) il sig.                    dopo aver prenotato dei biglietti aerei di andata e ritorno per un breve viaggio di puro svago in                    ha dovuto rinunciare alla propria vacanza, con notevole danno economico.

Tutto ciò premesso, il sig.                    come sopra rappresentato e difeso


**CHIEDE**

all' On.le Giudice adito l'autorizzazione al rilascio/rinnovo del passaporto per il suddetto e contestualmente chiede di poter inserire il


loro nominativo sullo stesso in modo da avere l'opportunità, ove le figlie lo desiderano, di portarle in vacanza all'estero.

Si depositano: 1) copia separazione consensuale omologata dei sigg. ; 2) copia ricevuta biglietto elettronico; 3) copia richiesta di accesso agli atti a seguito del diniego di rilascio del passaporto; 4) copia provvedimento di diniego della Questura di Roma; 5) copia racc. a/r inviata da questo studio alla sig.ra per il consenso, rimasta ancora senza esito.

Roma 14 settembre 2009

  
Avv. *Gerardo Russillo*

Depositato in Cancelleria

ROMA, il 16/9/2009  
 IL CANCELLIERE  
*[Signature]*



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE PRIMA BIS CIVILE  
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE



RG n. 12220 / 2009

*Il Giudice Tutelare*

Letto il ricorso proposto da \_\_\_\_\_ per ottenere l'autorizzazione alla richiesta di rilascio del passaporto individuale ordinario a favore di se stesso e con iscrizione del nominativo delle tre figlie minorenni in difetto dell'assenso della madre

rilevato che in atti sussiste la prova della preventiva richiesta di assenso formulata all'altro genitore e che dai documentati depositati risulta che i coniugi si sono prestati reciproco assenso al rilascio del proprio passaporto individuale ordinario, e pertanto il ricorso in parte qua dovrà essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse (eventuali illegittimi rifiuti opposti dalla Questura potranno costituire oggetto di ricorso impugnatorio avanti la giurisdizione amministrativa competente), mentre alcun assenso risulta prestato dai genitori in ordine al rilascio dei passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio o ancora per la iscrizione sui passaporti dei genitori delle tre figlie minorenni, dovendo per tale aspetto ritenersi ammissibile il ricorso

rilevato fin d'ora che il provvedimento ex lege n. 1185/1967, nel caso di rilascio del documento d'espatrio del minore, è volto esclusivamente ad accertare che l'allontanamento dal territorio nazionale del minore non venga a pregiudicare il rapporto familiare con i genitori, avuto riguardo alle esigenze di cura ed assistenza dello stesso minore, nonché al mantenimento e rafforzamento delle relazioni affettive all'interno della famiglia ed alle altre esigenze connesse all'evoluzione psicofisica del minore: ogni altra questione, -quale ad esempio il contrasto tra i genitori sulla scelta del Paese estero di destinazione turistica- attiene all'esercizio della potestà genitoriale e deve trovare soluzione nell'apposito procedimento -devoluto alla competenza del Tribunale Ordinario ex art. 38 co2 disp. att. c.c.- previsto, con riferimento al regime della separazione personale dei coniugi, dall'art. 155 co3 c.c. cui rinvia l'art. 317 co2 c.c.

considerato che il presente procedimento riveste natura di giurisdizione volontaria contenziosa in quanto il Giudice Tutelare viene a dirimere il conflitto tra i genitori esercenti la potestà in ordine alla necessità/opportunità del riconoscimento del diritto di espatrio al minore e del riconoscimento del diritto di espatrio al genitore istante in funzione della salvaguardia degli interessi dei minori

ritenuto pertanto che trova applicazione anche nel presente procedimento la norma processuale che prevede la condanna alle spese di lite in caso di soccombenza, tanto più nella ipotesi in cui il

rifiuto opposto dalla controparte risulti immotivato ovvero questa rimanga contumace disinteressandosi del tutto degli interessi del minore (cfr. in termini Corte cass. I sez. 21.3.1989 n. 1416 ric. Picciallo c/ Di Benedetto)

**DISPONE**

la convocazione delle parti avanti a sè alla udienza 14.12.2009 ore 10,30, stanza n. 33, via Lepanto n. 4, assegnando termine alla parte ricorrente fino al 15 novembre 2009 per la notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte invitando le parti a risolvere stragiudizialmente la controversia.

Roma, 24.9.2009

**Il Giudice Tutelare**

Il Cancelliere

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria



Roma, il 24.9.2009

Il cancelliere  
d. s. e. p. m. t. e.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE PRIMA BIS CIVILE**  
**UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE**



RG n. 12220/ 2009 VG

**Il Giudice Tutelare**

Letto il ricorso che precede ed i documenti allegati;

**rilevato**

che dalle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente alla udienza 14.12.2009 non emergono circostanze ostative alla autorizzazione alla iscrizione delle minori sul passaporto ordinario individuale del padre (il rifiuto al rilascio del consenso da parte della madre, che non ha inteso comparire alla odierna udienza, è del tutto immotivato) ;

che il temporaneo allontanamento dall'Italia delle minori non incide sui rapporti filiali con la madre presso la quale è stato disposto il collocamento residenziale;

**rilevato**

che la parte ricorrente intende recarsi all'estero per le vacanze estive con le minori nell'ambito della disciplina di frequentazione stabilita nel verbale 6.2.2008

Visti gli artt. 1, 3 col lett. b), 14 e 17 col della legge 21.11.1967 n. 1185 come modificata dall'art. 24 della legge 16.1.2003 n. 3; l'art. 741 co2 c.p.c.;

**AUTORIZZA**

il signor \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ad iscrivere sul proprio passaporto individuale ordinario, le figlie minori Verni \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ , sotto le comminatorie di legge;

Dispone l'immediata efficacia del presente decreto.

Visto l'art. 91 c.p.c.

condanna la resistente alla rifusione delle spese del procedimento che liquida in complessivi € 60,00 di cui € 20,00 per diritti ed € 40,00 per onorari oltre Iva e CA

Roma, 14.12.2009

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
 Depositato in Cancelleria



Roma, il 14/12/2009  
 il Cancelliere \_\_\_\_\_

Il Giudice Tutelare  
 (dott. Stefano Olivieri)

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

VISTO:.....  
 Roma, 14/12/2009

IL P.M. \_\_\_\_\_